

Regolamento interno

Rapporti economici	
Capitalizzazione	<p>1. La quota sociale è pari ad Euro 10'000 per i soci aventi forma di consorzio e ad 2500 per gli altri soci, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 per i soci per il tramite di un consorzio di secondo livello. La quota deve essere versata entro sei mesi dall'ammissione a socio.</p> <p>2. Eventuali deroghe dai tempi di versamento di cui all'articolo 1 sono decisi con deliberazione del consiglio di amministrazione sulla base di eccezionali situazioni economiche o finanziarie del socio e su richiesta di quest'ultimo.</p>
Contribuzione	<p>3. La contribuzione ordinaria annuale è finalizzata alla realizzazione delle azioni imprenditoriali istituzionali di cui all'articolo 58 ed è calcolata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soci territoriali la contribuzione è quantificata nel 0.015% del fatturato aggregato del socio (somma del valore della produzione voce A1 del bilancio di ciascun socio calcolato al netto dei trasferimenti e evitando che vengano conteggiati in base imponibile più di una volta i fatturati dei soggetti facenti parte la rete del precedente anno di esercizio) più 50 euro per ciascun socio non avente mero carattere di associazione tecnica; • per i soci nazionali e per le singole cooperative / associazioni, la contribuzione è quantificata nell'uno per mille del fatturato dell'attività caratteristica (voce A1 del bilancio) del precedente anno di esercizio. <p>La contribuzione è da versarsi in due rate con scadenza il 31 marzo (acconto pari alla contribuzione minima) e il 30 novembre (saldo a conguaglio).</p> <p>La contribuzione ordinaria annuale è obbligatoria ed è applicata indistintamente a tutti i soci indipendentemente dal grado di fruizione o partecipazione alle azioni consortili.</p> <p>In ogni caso la contribuzione non potrà superare per nessun socio i 4000 euro e non potrà essere inferiore a 1000 euro per le singole cooperative / associazioni, 1500 euro per i consorzi e 2250 euro per i consorzi di secondo livello,</p> <p>è fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 per i soci per il tramite di un consorzio di secondo livello.</p> <p>4. Le deroghe alla contribuzione ordinaria debbono essere autorizzate dall'assemblea dei soci sulla base di specifiche ed eccezionali situazioni e su richiesta del socio interessato e su proposta del consiglio di amministrazione.</p> <p>5. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrattare con il socio modalità alternative di versamento della quota, quali ad esempio l'affidamento di commesse di lavoro o la prestazione di servizi, purché l'esito non sia peggiorativo per il consorzio</p> <p>6. La quota a carico dei soci ammessi successivamente al 1 gennaio di ciascun esercizio è calcolata in rateo a partire dalla data di ammissione.</p> <p>7. I soci recedenti o esclusi sono comunque tenuti alla contribuzione fino al 31 dicembre dell'anno di recesso o esclusione.</p> <p>8. Il consiglio di amministrazione potrà presentare all'assemblea dei soci specifici programmi di azione per la realizzazione delle azioni imprenditoriali accessorie di cui all'articolo 60 comprendenti la definizione di eventuali ulteriori contribuzioni.</p> <p>9. La contribuzione per il finanziamento di azioni imprenditoriali accessorie è di norma sostenuta dai consorzi che scelgono di prendervi parte, salvo deliberazione assembleare assunta con la maggioranza di cui all'articolo 57.</p> <p>10. I soci che scelgono di inserirsi in azioni imprenditoriali accessorie in momenti successivi alla loro approvazione sono tenuti al pagamento della relativa contribuzione dal momento di approvazione dell'azione stessa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.</p>
Tassa di ammissione	<p>11. È facoltà del Consiglio di amministrazione determinare annualmente eventuale applicazione di una tassa di ammissione.</p>
Prestito sociale	<p>12. Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità alla previsione dello Statuto Sociale. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nel Consorzio da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società. E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art.</p>

11 del d.lgs. 1° settembre 1993, n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

13. I soci che intendono finanziare con i prestiti il Consorzio devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 15. La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.
14. La raccolta complessivamente operata dal Consorzio, qualora si superino i 50 soci, non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994. L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.
15. Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994. Il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della persona giuridica socia e dal legale rappresentante del Consorzio, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio, a pena di nullità, unitamente al testo del presente Regolamento. Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 20 del presente Regolamento. Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire le modalità tecniche attraverso cui avviene la gestione operativa delle operazioni di versamento e prelevamento. Il Consorzio garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale restando esclusa ogni informazione a terzi.
16. In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art. 19. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 60 giorni dal momento della richiesta del socio. E' tuttavia facoltà del Consorzio effettuare il rimborso anche anticipatamente rispetto al termine del preavviso di 60 giorni.
17. Il Consorzio effettuerà i rimborsi al socio a mezzo bonifico bancario. Per le operazioni di deposito o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.
18. In caso di recesso, decadenza, esclusione, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio a partire dal 90° giorno.
19. Il tasso di interesse da corrispondere al socio verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando comunque il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un tasso di interesse differenziato per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso nonché per scaglioni di giacenza media.
20. In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con lettera spedita presso il domicilio indicato nel Libro Soci.
21. Le somme depositate producono interessi con valuta corrispondente a quella con cui viene accreditato il deposito. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 1° gennaio successivo. Se, per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 14, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura.
22. Il Consorzio provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticate, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.
23. Le operazioni ed i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 21.
24. Il consorzio non è iscritto all'albo delle Aziende di Credito. Il Consorzio è iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'ar-

	<p>articolo 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n° 1577, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>25. Qualora il Consorzio superi i 50 soci dovrà mettere a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, come previsto dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994.</p> <p>26. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al regolamento del prestito sociale le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.</p> <p>27. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994.</p>																		
Prestiti verso soci	<p>28. Rispetto al progetto "Oltre i confini del welfare, finanziato da Fondisviluppo SpA, una delle forme di sostegno verso i soci potrà consistere in prestiti erogati da consorzio al socio stesso alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laddove siano presenti reti settoriali, i progetti sono attivati su richiesta concorde del socio locale e della rete settoriale di riferimento; - Al socio che attiva il progetto sono concesse risorse finanziarie o beni e servizi in misura pari a quanto previsto dal progetto "nuovi confini per la cooperazione sociale" e, salvo successivi riorientamenti, nella misura indicata nella seguente tabella <table border="1" data-bbox="507 860 1393 1099"> <thead> <tr> <th>Progetto</th> <th>sottoprogetto</th> <th>Importo unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sportelli IdeaLavoro</td> <td></td> <td>21'000</td> </tr> <tr> <td>Iniziative di housing sociale</td> <td></td> <td>25'000</td> </tr> <tr> <td>Sportelli IdeaTurismo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Agenti</td> <td>10'000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Showroom</td> <td>25'000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Anche laddove il destinatario finale dell'azione di sviluppo fosse una cooperativa, il consorzio socio territoriale si co – obbliga alla restituzione o al pagamento di quanto dovuto. 	Progetto	sottoprogetto	Importo unitario	Sportelli IdeaLavoro		21'000	Iniziative di housing sociale		25'000	Sportelli IdeaTurismo				Agenti	10'000		Showroom	25'000
Progetto	sottoprogetto	Importo unitario																	
Sportelli IdeaLavoro		21'000																	
Iniziative di housing sociale		25'000																	
Sportelli IdeaTurismo																			
	Agenti	10'000																	
	Showroom	25'000																	
Rapporti tra soci e aspetti societari																			
Soci di secondo livello	<p>29. Laddove sia presente un consorzio socio a livello regionale o comunque sovra territoriale, che abbia come soci altri consorzi territoriali (socio di secondo livello) è possibile inserire nella base sociale questi ultimi anche nella forma si "soci per il tramite del consorzio di secondo livello"; in tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il socio di secondo livello presenta la composizione della propria rete territoriale, con indicazione dei soci che ne fanno parte; - le domande di associazione dei consorzi territoriali sono raccolte dal socio di secondo livello, e specificano che si intende aderire al consorzio nazionale per il suo tramite; - i soci di primo livello effettuano una delega permanente al voto verso il consorzio di secondo livello. Per il combinato disposto del presente articolo e della previsione statutaria che consente non più di una delega per socio, ciascun gruppo costituito da consorzio di secondo livello e consorzi per il suo tramite associati non può esprimere più di due voti; - Ovviamente resta ferma la possibilità dei soci per il tramite del consorzio di secondo livello di inoltrare a Idee in Rete domanda di adesione diretta, che verrà esaminata, secondo quanto previsto da regolamento, tenendo conto del parere dei soci territoriali e quindi del consorzio di secondo livello. - la contribuzione annuale in conto economico dei soci per il tramite del consorzio di secondo livello è fissata in 50 euro annui e la loro quota di capitalizzazione è pari a 500 euro annui. 																		
Soci sovventori	<p>30. Ai soci sovventori è attribuito nelle assemblee un numero di voti pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2, per sottoscrizioni comprese tra 25'000 euro e 50'000 euro - 3, per sottoscrizioni comprese tra 50'001 euro e 200'000 euro - 4, per sottoscrizioni comprese tra 200'001 euro e 500'000 euro 																		

	<p>- 5, per sottoscrizioni superiori a 500'000 euro</p> <p>In ogni caso, il numero di voti dei soci sovventori, unitamente e quelli degli eventuali possessori di titoli finanziari partecipativi, non deve superare la quantità di un terzo dei voti esprimibili da tutti i soci. La quota annuale a carico dei soci sovventori è pari a zero.</p>			
<p>Quadro riassuntivo su capitalizzazione, quota annuale e diritto di voto dei soci</p>	<p>Tipo socio</p>	<p>Quota annuale</p>	<p>Capitale</p>	<p>Voti in assemblea</p>
	<p>Consorzio sociale territoriale</p>	<p>150 euro per milione di fatturato più 50 euro per socio con minimo 1500 euro e massimo 4000 euro</p>	<p>10000</p>	<p>1</p>
	<p>Altro socio (cooperativa, associazione, ecc.)</p>	<p>150 euro per milione di fatturato con minimo 1000 euro e massimo 4000 euro</p>	<p>2500</p>	<p>1</p>
	<p>Socio inserito in una rete di secondo livello</p>	<p>50 euro</p>	<p>500</p>	<p>0 (delega alla propria rete di secondo livello)</p>
	<p>Rete di secondo livello</p>	<p>150 euro per milione di fatturato più 50 euro per socio con minimo 2250 euro e massimo 4000 euro</p>	<p>10000</p>	<p>2</p>
	<p>Soci sovventori</p>	<p>0</p>	<p>Oltre 25000</p>	<p>capitale fino 100'000 => 2 100'000 – 250'000 => 3 250'000 – 500'000 => 4 >500.000,00 =>5</p>
<p>Regolamentazione della concorrenza</p>	<p>31. Vighe tra i soci il principio di non concorrenza. Al fine di evitare situazioni di concorrenza, i soci sono tenuti a notificare al consiglio di amministrazione del consorzio:</p> <p>a) L'intenzione di svolgere attività imprenditoriali al di fuori del territorio di riferimento dichiarato;</p> <p>b) L'intenzione di partecipare ad attività imprenditoriali a livello nazionale.</p> <p>32. Qualora il consiglio di amministrazione ravvisi il verificarsi di una situazione di concorrenza può:</p> <p>a) promuovere l'aggregazione dei soci interessati, eventualmente assumendo su di sé e con il consenso dei soci l'azione imprenditoriale in questione.</p> <p>b) richiedere pena esclusione ad uno o più soci di desistere dall'intraprendere l'azione imprenditoriale in questione, laddove emerga un chiaro diritto di un socio basato sul principio di territorialità.</p>			
<p>Garanzie, fidejussioni e oneri legali</p>	<p>33. Il costo delle garanzie fidejussorie prestate a favore dei soci o dei partecipanti ad un progetto, ovvero anche in nome e per conto dei soci che realizzano programmi comuni, così come gli oneri legali connessi alla gestione del servizio, sono suddivisi proporzionalmente alle somme distribuite fra Consorzio e soci per la gestione del servizio.</p> <p>34. Il Consorzio potrà costituirsi, al fine di ottenere la garanzia fidejussoria dagli Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, come coobbligato della realtà socia. In questo caso, il Consorzio dovrà essere opportunamente controgarantito con apposito atto.</p>			
<p>Progetti a rendicontazione</p>	<p>35. Tutti i crediti maturati dalle realtà socie nei confronti del consorzio, in relazione allo svolgimento di mansioni all'interno di progetti a titolarità del consorzio medesimo, dovranno essere dettagliatamente rendicontati mediante presentazione dei documenti comprovanti gli oneri sostenuti. Tale rendicontazione dovrà avvenire in coincidenza con i tempi e le modalità stabiliti dalla convenzione in essere tra Consorzio e realtà socie per la fatturazione dei corrispettivi.</p> <p>36. Al momento dell'incasso da parte del Consorzio, lo stesso provvederà a richiedere al socio l'emissione della documentazione contabile. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.</p> <p>37. Nei casi in cui esista comprovata necessità da parte di uno o più soci, spetta al Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disponibilità esistenti, prevedere deroghe a quanto sopra previsto.</p> <p>38. Tutte le anticipazioni effettuate dai soci in nome e per conto del Consorzio saranno liquidate a presentazione del rendiconto.</p> <p>39. I crediti vantati dal Consorzio nei confronti dei soci, scaturenti dalla gestione di progetti a titolarità del primo (es. quota oneri finanziari, quota cofinanziamento, quota fidejussione, ecc) saranno fatturati ed incassati, anche mediante compensazione, con la medesima tempistica prevista per il pagamento dei corrispettivi ai soci. Tutti gli altri crediti vantati dal Consorzio nei confronti dei soci saranno regolati entro 30 giorni data fattura, che verrà emessa trimestralmente.</p>			

	<p>40. Nel caso in cui a chiusura dell'esercizio il Consorzio dovesse risultare creditore per somme già maturate, potrà trattenere tale credito dai debiti maturati a qualsiasi titolo nei confronti del socio.</p> <p>41. Nel caso in cui il Consorzio attivi linee di finanziamento specifiche per dotarsi di risorse finanziarie destinate ad anticipare il pagamento delle prestazioni offerte dai soci, gli oneri connessi saranno redistribuiti in ragione degli incassi ricevuti. Nei casi in cui per ottenere tali finanziamenti si rendesse necessario fornire garanzie di tipo personale, le stesse dovranno essere offerte da soggetti appartenenti alle realtà socie destinatarie di tali risorse.</p>
<p>Impegni comuni</p>	<p>42. I soci del consorzio si impegnano, circa le proprie strutture e, se organizzazioni di secondo livello, circa le proprie associate, a rispettare i seguenti parametri di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Applicazione di quanto previsto dalla L. 142/00 per quanto attiene i trattamenti dei soci e del personale; b) nei casi di territori in cui siano vigenti i salari medi convenzionali, a opzionare per la contribuzione piena o a stipulare polizza integrative per i propri lavoratori c) inviare al Consorzio copia del verbale di revisione d) redigere e rendere pubblico annualmente un bilancio sociale e) sviluppare una politica della qualità, tendente alla certificazione o ad altro standard definito f) adottare il codice etico di Federsolidarietà o altro codice etico cui sia data pubblicità tra i soci del Consorzio g) essere in regola con i disposti della legge 626/94 sulla sicurezza nei posti di lavoro h) applicare le normative di settore relative alle attività svolte i) non intraprendere accordi commerciali o di altro tipo con imprese i cui legali rappresentanti siano di dubbia moralità. <p>43. Il consiglio di amministrazione raccoglie documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 42.</p> <p>44. I soci sono tenuti a dare pronta comunicazione di eventuali inadempienze dei requisiti di cui all'articolo 42 nelle proprie organizzazioni o in organizzazioni associate, stabilendo con il consiglio di amministrazione del consorzio piani di convergenza che portino in tempi definiti al superamento di tali inadempienze.</p> <p>45. Il mancato adempimento di quanto previsto all'articolo 42, costituisce, in assenza della disponibilità ad intraprendere il percorso previsto all'articolo 44, causa di esclusione dal consorzio.</p> <p>46. I soci si impegnano a trasmettere nelle forme e con le tempistiche definite dal consiglio di amministrazione del consorzio, i dati relativi alla propria attività e a quella delle organizzazioni proprie associate, quali dati di bilancio, dati relativi al personale impiegato e alle attività svolte, oltre alla documentazione di cui agli articoli 64 e seguenti.</p> <p>47. I soci si impegnano ad apporre sulla propria carta intestata il marchio di associazione al consorzio e a promuovere l'apposizione dello stesso sulla carte intestata dei propri associati, sui siti internet e attraverso altri strumenti di comunicazione.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione</p>	<p>48. Le candidature alla carica di Consigliere devono essere comunicate al Consorzio almeno tre mesi prima della data prevista per l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali e debbono essere sottoscritte formalmente almeno da un Socio del Consorzio. Nella presentazione dei Candidati dovrà essere indicato il Socio (o i Soci) referente.</p> <p>49. L'Assemblea prima di procedere alla votazione dei Candidati delibera il numero dei Membri di cui dovrà essere composto l'Organo amministrativo da eleggersi.</p>
<p>Ammissioni a socio</p>	<p>50. Il consiglio di amministrazione delibera sull'ammissione di nuovi soci sulla base delle previsioni statutarie, di quanto previsto dall'articolo 52 e del principio della porta aperta, comunicando, entro tre mesi dal ricevimento della domanda l'ammissione o il motivato rifiuto.</p> <p>51. Per verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione di nuovi soci, il consiglio di amministrazione richiede agli aspiranti soci documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 42, ovvero dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste relative alla volontà di intraprendere i percorsi di convergenza di cui all'articolo 44.</p> <p>52. Oltre a quanto statutariamente previsto, l'ammissione di nuovi soci può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo successivamente all'acquisizione – dai pro-</p>

	<p>pri associati – di ogni informazione atta a valutare l'inesistenza di condizioni e comportamenti del richiedente l'ammissione che contrastino con lo Statuto e il regolamento sociale e le deliberazioni del Consorzio o che generino situazioni di concorrenza con altri soci.</p>
Recesso	<p>53. Oltre a quanto statutariamente previsto, il recesso e l'esclusione implicano la cessazione del diritto di utilizzare le risorse di cui all'articolo 61 e 62 precedentemente acquisite. Il consiglio di amministrazione può definire strumenti di garanzia fidejussoria o altre tutele a garanzia del presente articolo.</p>
Forme partecipative	<p>54. Il consiglio di amministrazione promuove almeno due assemblee annuali dei soci, una a carattere programmatico in cui vengono anche approvate eventuali contribuzioni accessorie di cui all'articolo 8, l'altra per l'approvazione del bilancio e la presentazione dei dati consuntivi aggregati.</p> <p>55. Il consiglio di amministrazione potrà promuovere specifiche iniziative finalizzate a dotare i soci di tecnologie adeguate a facilitare la comunicazione in via informatica.</p>
Risorse umane	<p>56. Il consorzio potrà avvalersi di risorse umane distaccate dalle organizzazioni socie o proprie.</p>
Governance e maggioranze qualificate	<p>57. Sono oggetto di deliberazione a maggioranza qualificata pari a due terzi dei soci le deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la qualificazione di un'azione imprenditoriale come istituzionale o accessoria e le definizioni delle stesse contenute negli articoli 55 e 60; • la deliberazione di contribuzione per la realizzazione di un'azione accessoria suddivisa tra tutti i soci indipendentemente dalla partecipazione alla stessa; • le azioni di sviluppo imprenditoriale che interessano aree territoriali dove non sono presenti soci del consorzio.
Azione imprenditoriale	
Introduzione	<p>58. Tutte le azioni imprenditoriali di seguito regolamentate si svolgono nell'ambito della regolamentazione della concorrenza di cui agli articoli 31 e 32.</p> <p>59. Sono definite "Azioni imprenditoriali strutturali" quelle svolte dal Consorzio in modo stabile e continuativo, secondo gli orientamenti dell'assemblea dei soci e nelle modalità definite annualmente dal Consiglio di amministrazione e approvate dall'assemblea. Tali azioni sono finanziate attraverso la contribuzione ordinaria di cui all'articolo 3.</p> <p>60. Sono definite "Azioni imprenditoriali accessorie" quelle svolte dal consorzio sulla base di specifici programmi di azione approvati dall'assemblea dei soci e comprendenti gli obiettivi attesi e le fonti di finanziamento.</p> <p>61. Sono azioni imprenditoriali strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il trasferimento di esperienze imprenditoriali (art. 64) • La condivisione di progetti (art. 65) • La condivisione di titoli (art. 66) • Le azioni di comunicazione (art. 87) <p>62. Sono azioni imprenditoriali accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stipula di accordi quadro commerciali (art. 83) • L'attività di ricerca relativa a prodotti e modalità organizzative innovativi (art. 84) • Le politiche di marchio (art. 85) • La promozione dell'aggregazione imprenditoriale settoriale (art. 88) • Il sostegno all'aggregazione imprenditoriale territoriale (art. 90) • Il general contracting (art. 91) • Le attività di fund raising (art. 94) • L'offerta di servizi alle associate (art. 95) • La rappresentanza presso le istituzioni europee (art. 96) <p>63. Il consiglio di amministrazione potrà promuovere criteri di quantificazione della partecipazione dei soci alla rete di imprese che, quando approvati, potranno essere utilizzati come base per definire la facoltà di utilizzare le risorse della rete.</p>
Trasferimento esperienze imprenditoriali	<p>64. Il trasferimento di esperienze imprenditoriali consiste nella messa a disposizione agli associati attraverso il consiglio di amministrazione del Consorzio del know how sviluppato localmente, nella disponibilità agli scambi, nel trasferimento reciproco di progetti e business plan.</p>
Condivisione progetti	<p>65. La condivisione di progetti consiste nella messa a disposizione agli associati attraverso</p>

	so il consiglio di amministrazione del Consorzio di elaborati progettuali relativi alla gestione di servizi o alla richiesta di finanziamenti.
Condivisione titoli	<p>66. La condivisione dei titoli consiste nel mettere a disposizione del consorzio e dei singoli associati i titoli di esperienza spendibili in occasione di gare pubbliche.</p> <p>67. La messa a disposizione di iscrizioni ad albi abilitanti a svolgere attività sotto specifiche responsabilità civili e penali è condizionata alla verifica, da parte del consorzio e del socio in possesso di tale iscrizione, della sussistenza dei necessari requisiti di affidabilità da parte del socio che dovrebbe usufruirne.</p>
Modalità e condizioni della condivisione	<p>68. Per assicurare le azioni di cui agli articoli 64 - 67, i soci sono impegnati a conferire al consorzio documentazione e informazioni richieste dal consiglio di amministrazione.</p> <p>69. È compito del consiglio di amministrazione mettere in atto tutte le azioni utili a favorire la conoscenza, l'utilizzo congiunto, lo sviluppo, il trasferimento, la circolazione tra gli associati di tutte le risorse richiamate nel precedente articolo 68.</p> <p>70. I soci si rendono disponibili a condividere le risorse richiamate nei precedenti articoli a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di costi relativi al personale eventualmente distaccato in via temporanea presso altri soci per l'implementazione pratica delle risorse richiamate nell'articolo 68.</p> <p>71. I soci che abbiano usufruito delle risorse richiamate nell'articolo 68 e le abbiano arricchite ulteriormente con il proprio lavoro, sono tenuti a metterle a disposizione del Consorzio.</p> <p>72. Per utilizzare le risorse di cui all'articolo 68 in progetti che coinvolgono anche organizzazioni non associate al Consorzio, è necessaria specifica e formale autorizzazione del consorzio, sentito il parere dei soci dai quali provengono le risorse utilizzate.</p> <p>73. A garanzia del corretto utilizzo delle risorse richiamate nell'articolo 68, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere la stipula di polizze fidejussorie.</p>
Accordo commerciale per le iniziative di collaborazione imprenditoriale	<p>74. Il regolamento riguarda ogni forma di rapporto formalizzato tra soci o, per conto dei soci, da loro associati – e in specifico ATI, adesioni tecniche, avvalimenti, partenariati formali - finalizzata a consentire la partecipazione o la maggior competitività</p> <ul style="list-style-type: none"> - in occasione di affidamenti attraverso appalto; - in occasione di bandi per contributi a fondo perduto (conto capitale o conto gestione) erogati da istituzioni pubbliche o private. <p>75. Il regolamento è introdotto sperimentalmente per la durata di un anno ed ha dunque vigenza dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2009.</p> <p>76. Premesso che è compito del consorzio facilitare e garantire tali rapporti, il regolamento si applica anche in caso di rapporto tra soci non mediato dal Consorzio Nazionale.</p> <p>77. Il regolamento non si applica nel caso di rapporti tra soci che non abbiano esiti formali quali la messa a disposizione di progetti o di altri documenti o di altre forme di sostegno consistenti nell'accrescere le conoscenze e le competenze di un socio.</p> <p>78. In caso di aggiudicazione, il socio beneficiario conferirà ad Idee in Rete – eventualmente in rate annuali, ove l'affidamento o il contributo fossero articolati su più annualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota di fatturato compresa tra lo 0.2% e lo 0.6% dell'importo aggiudicato, da stabilirsi in accordo con il CdA di Idee in Rete secondo i margini di remuneratività dell'affidamento, nel caso 1.a; - una quota di fatturato pari al 5% dell'importo aggiudicato, nel caso 1.b. <p>79. Il socio che ha messo a disposizione i titoli (o cui è associata la cooperativa che ha messo a disposizione i titoli) beneficerà di un abbattimento della propria quota associativa pari ad 1/3 dell'importo di cui al punto precedente, sino ad azzeramento della propria quota; successivamente all'azzeramento, potrà beneficiare di prestazioni o servizi da parte del consorzio per un controvalore pari a quello risultante dai titoli conferiti o maturare crediti da compensare con futuri importi fatturati dal Consorzio nazionale.</p> <p>80. Nel caso di forme di supporto tra soci implicanti responsabilità operative, quali l'avvalimento, al socio beneficiario potrà essere richiesta una garanzia a favore del socio che mette a disposizione i titoli, sulla base di modelli predisposti dal Consorzio Nazionale.</p> <p>81. Fatte salvi casi di particolare urgenza, il Consorzio rende pubbliche a tutti i soci attraverso e-mail le richieste di sostegno provenienti dalla rete e, salvo diverso provvedimento motivato (es. requisiti più adeguati, necessità di coinvolgimento di specifici soci nelle dinamiche consortili), favorisce la realizzazione di partenariati con il socio che si</p>

	rende disponibile con maggiore sollecitudine. 82. La messa a disposizione di titoli che comportino particolari assunzioni di responsabilità o che derivino da investimenti particolarmente onerosi potranno comportare, previo confronto con il Consiglio di Amministrazione di Idee in Rete, la definizione di condizioni aggiuntive a carico del socio richiedente, quali la corresponsione di ulteriori importi al socio cedente o l'accettazione della richiesta di inserimento, presso il luogo di esecuzione del contratto, di personale del socio cedente a garanzia della regolarità e della qualità delle prestazioni
Stipula di accordi quadro e di opportunità commerciali	83. Il Consiglio di amministrazione del consorzio potrà stipulare convenzioni quadro commerciali che mettano a disposizione dei soci beni, servizi, opportunità di mercato, opportunità finanziarie e assicurative. L'adesione a tali convenzioni quadro da parte dei soci è volontaria e non discende dall'associazione al consorzio.
Ricerca prodotti e innovazione	84. Il consiglio di amministrazione del consorzio potrà avviare azioni di ricerca finalizzata alla realizzazione di prodotti e metodologie innovative di interesse comune. Gli eventuali costi di tali azioni sono a carico dei soci interessati. Gli esiti di tali azioni di ricerca sono a disposizione dei soci del consorzio, fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di richiedere una contribuzione specifica ai soci inizialmente non interessati alla realizzazione del progetto e che in un secondo tempo intendano fruirne.
Politiche di marchio	85. I soci sono invitati, nei propri rapporti commerciali e con pubbliche amministrazioni, a dichiarare la propria appartenenza consortile e a far circolare il materiale informativo e promozionale del consorzio. 86. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, il consiglio di amministrazione può varare politiche di marchio volte a garantire caratteristiche di qualità dei prodotti offerti. L'adesione a tali politiche di marchio da parte dei soci è volontaria e non discende dall'adesione al consorzio.
Politiche di comunicazione	87. Il consiglio di amministrazione può realizzare campagne informative, pubblicitarie e di comunicazione rispetto ai prodotti degli associati. L'adesione a tali politiche di comunicazione da parte dei soci è volontaria e non discende dall'adesione al consorzio.
Promozione dell'aggregazione imprenditoriale settoriale	88. È compito del consorzio facilitare e promuovere la formazione e lo sviluppo di reti consortili relative a specifici ambiti di attività. 89. Le reti consortili così costituite potranno associarsi al consorzio, anche quando siano in esse presenti soci non associati al consorzio stesso.
Sostegno all'aggregazione imprenditoriale territoriale	90. Il consorzio, su richiesta formale di un socio e acquisito il parere formale di eventuali altri soci territorialmente contigui, facilita e promuove la formazione e lo sviluppo di consorzi territoriali.
General contracting	91. Il servizio di general contracting comporta l'instaurazione di rapporti contrattuali tra consorzio e cliente per conto dei soci. 92. Nel contratto che definisce il rapporto di general contracting sono definiti: <ul style="list-style-type: none"> • I soci affidatari delle commesse e i criteri di affidamento • le azioni di promozione e tutela che il consorzio è tenuto ad offrire alla associata; • gli impegni e le garanzie che l'associata fornisce per il corretto svolgimento della prestazione • le forme di controllo e verifica che il consorzio esercita per garantire il corretto svolgimento della prestazione • il regime delle inadempienze e le azioni che il consorzio dovrà svolgere nel caso di incapacità dei soci a garantire la prestazione prevista. • le pattuizioni relative alle modalità ed alla tempistica dei pagamenti • i costi del servizio di general contracting 93. Il consorzio offre il servizio di general contracting <ul style="list-style-type: none"> • in occasione di azioni imprenditoriali a livello nazionale o internazionale; • quando i soci ne facciano richiesta.
Attività di fund raising	94. Il consiglio di amministrazione può realizzare azioni di raccolta fondi per la realizzazione di attività di interesse delle associate. L'adesione dei soci alle campagne di raccolta fondi è volontaria e non discende dalla associazione al consorzio.
Servizi	95. Il consorzio può sviluppare rapporti con professionisti e/o offrire linee di servizio consulenziale, amministrativo, legale o di altro genere rivolte agli associati. La fruizione di tali servizi da parte dei soci è volontaria e non discende dall'associazione al consorzio.

Rappresentanza europea	96. Il consorzio può affidare incarichi di rappresentanza o istituire uffici di rappresentanza presso le istituzioni nazionali, europee o internazionali, al fine di facilitare lo sviluppo imprenditoriale degli associati. La partecipazione a tali azioni di rappresentanza da parte dei soci è volontaria e non discende dall'associazione al consorzio.
------------------------	--